



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 40 del 30-07-2021

OGGETTO: TARI 2021- APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **15:30**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il IL SIG. LUCA BENNI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Assente
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Presente	BERNACCHINI EMANUELE	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
FEDELE MARCO	Assente	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente
STEFANELLI ORNELLA	Assente	SACCONI ELEONORA	Assente
MAZZONI QUINTO	Assente		

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 6

Assiste il VICE SEGRETARIO LISETTA D'ALESSANDRI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il IL SIG. LUCA BENNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante MARA DE ANGELIS.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.6

DELIBERA n. 40 del 30-07-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale(IUC);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che la TARI nel Comune di Montalto di Castro,

- assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il DPR 158/1999 "Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti" ovvero attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria parametrando la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile;

RICHIAMATA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e il principio ivi contenuto del "chi inquina paga";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

VISTA la deliberazione n. 443/2019 l'ARERA con cui l'autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 introducendo una nuova regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti del servizio di gestione e raccolta rifiuti;

DATO ATTO CHE l'art. 6 della suddetta deliberazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO il piano economico finanziario per il 2021 predisposto dal competente Servizio Ambiente, validato da soggetto terzo ed adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/07/2021;

DATO ATTO che l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite della crescita è pari euro 3.122.596 come riportato nel citato Pef 2021, di cui costi variabili riclassificati euro 2.112.265 e costi fissi riclassificati euro 783.356, a cui va detratto l'importo evidenziato nel Pef di euro 112.303 quale detrazione di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020;

CONSIDERATO che le indicazioni riportate nella citata deliberazione ARERA n.443/2019 e successive confermano l'utilizzo di parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

1. suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
2. determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3°, 3b, 4°, e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
3. le utenze domestiche sono suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti il nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 sottocategorie;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.p.r. n. 158/1999 che dispone che il Comune procede alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri di razionalità, assicurando agevolazioni all'utenza domestica;

DELIBERA n. 40 del 30-07-2021

RITENUTO fissare per l'anno 2021 i coefficienti Kd e Kc all'interno del range di cui alla tabella 4° e 3a, allegato 1, del D.p.r. n. 158/1999 e di confermare una ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, ovvero imputazione del 70 % dei costi alle utenze domestiche e del 30 % dei costi alle utenze non domestiche, parametro di ripartizione utilizzato sia per i costi fissi che per i costi variabili;

RITENUTO altresì, al fine di assicurare un gettito previsionale del tributo TARI di euro 2.895.621,00, di cui alla voce "tariffa complessiva riconosciuta" del Pef 2021 e pari al totale dei costi del Pef 2021 di approvare le tariffe del tributo TARI nella misura risultante dall'allegato prospetto (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del D.P.R. 158/99 e della banca dati dei contribuenti;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DATO ATTO che la situazione epidemiologica da COVID-19 iniziata nel 2020 è tutt'ora in corso e che a livello nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, dichiarato nel 2020, risulta ancora in essere con misure restrittive per famiglie ed attività produttive volte a contenere la possibilità di contagio;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo

RICHIAMATO l'art. 6 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", cosiddetto decreto sostegni bis, il quale, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid 19, prevede per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle predette categorie economiche;

PRESO ATTO che per il finanziamento delle predette riduzioni TARI per le utenze non domestiche possono essere utilizzate oltre alle risorse assegnate al Comune di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 73/2021, anche le risorse statali assegnate al Comune nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6;

RITENUTO pertanto, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria da covid-19, di disporre la riduzione Tari per l'anno 2021 per le utenze non domestiche di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, riduzione finanziata con i fondi di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 73/2021, attualmente quantificati in un massimo di € 121.692,14 e con eventuali altre risorse statali residue assegnate per riduzioni covid nel 2020 e non utilizzate;

RITENUTO quindi di stabilire, limitatamente all'anno 2021, le sottoindicate riduzioni tariffare a supporto delle utenze non domestiche più colpite dalle sospensioni delle attività causate dal dilagare dei contagi:

- alberghi con ristorazione
- alberghi senza ristorazione
- negozi abbigliamento, calzature e simili,
- Attività artigianali quali barbieri, parrucchieri, estetisti e simili
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub
- Mense, birrerie, hamburgerie
- Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie,
- Fiori e Piante
- Autosaloni e locali per esposizione
- Palestre ed impianti sportivi

RITENUTO pertanto di accordare una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% in favore delle utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Montalto di Castro appartenenti alle categorie sopraindicate a condizione che abbiano subito una riduzione di fatturato almeno del 30% rispetto al fatturato 2019, che siano in regola con i pagamenti della TARI relativa agli anni pregressi su presentazione della relativa domanda.

DATO ATTO che trovano comunque applicazione diretta le riduzioni previste per le utenze domestiche e non domestiche agli articoli 27 e 29 del Regolamento Comunale per la gestione della Tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/07/2020 e modificato con deliberazione n. 25 del 28.06.2021 nonché, per le utenze domestiche, le agevolazioni di cui all'art. 32 del medesimo regolamento;

DATO altresì atto che le utenze domestiche che versino in condizioni di grave disagio economico e sociale, potranno accedere alle misure di sostegno economico previste dall'art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021, previa presentazione di apposita domanda e verifica della reale situazione di precarietà da parte del competente ufficio Servizio Sociali.

DELIBERA n. 40 del 30-07-2021

RITENUTO inoltre, in considerazione della crisi economica derivante dal Covid-19 stabilire anche una apposita agevolazione tariffaria per le utenze domestiche pari al 10% della quota variabile per le famiglie che siano in regola con i pagamenti della TARI relativa agli anni pregressi ;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

RITENUTO pertanto di stabilire le date di scadenza dei pagamenti Tari anno 2021 come segue:

- 01/09/2021,
- 31/10/2021,
- 31/12/2021;

VISTO l'art.1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

RICHIAMATO l' art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, convertito con L. 69/2021, ha disposto che i comuni, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, 388, approvano le tariffe della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO altresì l'art. 2 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021 con cui è stato prorogato al 31/07/2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato dal D.L. 34 del 30/04/2019) con particolare riferimento ai seguenti comma 15 e 15 ter:

- comma 15. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

- comma 15-ter. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio di 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldodell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe già vigenti per il 2019, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti

DELIBERA n. 40 del 30-07-2021

relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali aliquote e tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio Tributi-Suap e del di Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di determinare per l'anno 2021, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 641 e seguenti, della L. 147/2013, quali risultano indicate nell'allegato 1, quantificate con l'applicazione dei coefficienti Kb, Kc, Kd, di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura riportata nell'allegato 1 nei limiti del range previsto dal citato D.P.R. 158/1999;

2. Di applicare sull'importo della TASSA RIFIUTI (TARI) il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia di Viterbo;

3. di stabilire che gli avvisi di pagamento prevedano il pagamento in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata – 01 settembre 2021
- 2° rata – 31 ottobre 2021
- 3° rata – 31 Dicembre 2021

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata ovvero entro il 01/09/2021;

4. Di fissare una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa in favore delle utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Montalto di Castro appartenenti alle categorie di seguito indicate a condizione che abbiano subito una riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al fatturato 2019, che siano in regola con i pagamenti della TARI relativa agli anni pregressi su presentazione della relativa domanda da erogarsi secondo le modalità che saranno individuate con provvedimento ad hoc dalla Giunta Comunale:

- alberghi con ristorazione
- alberghi senza ristorazione
- negozi abbigliamento, calzature e simili,
- Attività artigianali quali barbieri, parrucchieri, estetisti e simili
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub
- Mense, birrerie, hamburgerie
- Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie,
- Fiori e Piante
- Autosaloni e locali per esposizione
- Palestre ed impianti sportivi

In quanto destinatarie dei diversi provvedimenti governativi di sospensione dell'attività;

5. di dare atto che le riduzioni di cui al precedente punto 4 sono finanziate con gli specifici fondi dell'ente assegnati dallo Stato al Comune ai sensi dell'art. 6, c. 2, D.L. 73/2021 e con gli eventuali residui fondi non utilizzati dei trasferimenti statali anno 2020 per il l'emergenza epidemiologica da Covid-19 confluiti in avanzo vincolato;

6. di fissare solo per l'anno 2021 a causa della pandemia da COVID-19 una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa in favore delle utenze domestiche a condizione che siano in regola con i pagamenti della TARI relativa agli anni pregressi;

7. di dare atto che l'agevolazione di cui al precedente punto 6 è finanziata con i fondi di bilancio e trova copertura ai pertinenti capitoli di bilancio destinati alle agevolazioni tributarie;

8. di dare atto che con le tariffe approvate con il presente provvedimento è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 così come risultante dal piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti validato e adottato nella seduta del 30/07/2021;

9. di dare atto che il presente atto deliberativo sarà trasmesso entro il 14/10/2020 al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13 comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;

10. di dare altresì atto che la presente deliberazione acquista efficacia dalla data di pubblicazione effettuata sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020,

DELIBERA n. 40 del 30-07-2021

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale come previsto dall'art. 13 comma 15 ter;

11. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla deliberazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza e la necessità dell'invio delle osservazioni entro il termine indicato dalla Sogin.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO DE ANGELIS MARA

IL PRESIDENTE
F.TO IL SIG. LUCA BENNI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

TARIFE TARI ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE

		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Euro/ m2	Euro/ Utenza
1	Famiglie di 1 componente	0,7363	57,5011
2	Famiglie di 2 componenti	0,8048	134,1691
3	Famiglie di 3 componenti	0,8733	172,5032
4	Famiglie di 4 componenti	0,9418	249,1713
5	Famiglie di 5 componenti	1,0018	306,6723
6	Famiglie di 6 o più componenti	1,0531	354,5899
	Superfici domestiche accessorie	0,8562	0,0000

UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Attività	Quota Fissa Euro/m2	Quota Variabile Euro/m2	Tariffa Totale Euro/m2
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4443	1,8783	2,3226
102	Cinematografi e teatri	0,3351	1,4129	1,7479
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,3496	1,3298	1,6794
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,5681	2,2539	2,8221
105	Stabilimenti balneari	0,4079	1,7087	2,1166
106	Esposizioni, autosaloni	0,3278	1,0040	1,3317
108	Alberghi senza ristorante	0,7429	3,1216	3,8645
109	Case di cura e riposo	0,8595	4,5045	5,3640
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,7065	4,5045	5,2111
112	Banche ed istituti di credito	0,6264	2,6229	3,2493
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,6701	2,8091	3,4792
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,6992	3,6668	4,3660
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,5244	2,4201	2,9446
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,7138	3,2114	3,9252
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,5390	3,0252	3,5642
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6337	3,8496	4,4833
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,4370	2,7260	3,1630
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,3132	2,6927	3,0060
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,7636	9,9499	14,7135
123	Mense, birrerie, amburgherie	2,5493	8,1780	10,7273
124	Bar, caffè, pasticceria	3,4525	7,4965	10,9490
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,3985	7,1640	8,5625
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,4628	12,9318	18,3947
129	Banchi di mercato genere alimentari	3,6637	10,6380	14,3018
130	Discoteche, night club	0,5390	5,5949	6,1339